



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**RISOLUZIONE N. 8 /2010
DEL 20.07.2010**

Costituzione degli albi professionali dei CTU e dei Commissari ad acta presso ciascuna Commissione Tributaria Regionale

Il Consiglio nella seduta del 20 luglio 2010, composto come da verbale in pari data;

sentiti i relatori, Pres. **Daniela GOBBI** e Cons. **Domenico CHINDEMI**,

OSSERVA

l'art. 7, n. 2 del D.l gs 546/92 prevede che "le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, compreso il corpo della Guardia di Finanza , ovvero disporre consulenza tecnica";

Si richiama l'attenzione su tale opzione, da valutare anche ai fini della economicità del giudizio, in rapporto al valore della controversia, considerando che il ricorso ad organi tecnici dell'Amministrazione finanziaria non comporta oneri economici per le parti.

Sussiste l'esigenza di costituire gli albi professionali dei CTU presso ciascuna Commissione Tributaria Regionale, riservando ad apposito emanando regolamento la individuazione dei soggetti legittimati ad assumere l'incarico di CTU, nel rispetto della normativa del codice civile e di procedura civile e con la collaborazione degli Ordini professionali interessati.

Ritenuto di dovere individuare i seguenti principi e criteri guida nella nomina dei CTU.

- 1) Ove il Collegio opti per la consulenza tecnica, in attesa della costituzione degli albi dei CTU presso ogni Commissione Tributaria Regionale dovranno essere nominati consulenti tecnici i professionisti iscritti nell'apposito albo presso il Circondario del Tribunale in cui ha sede la Commissione tributaria regionale o provinciale.
- 2) Eventuali deroghe, per motivi di opportunità o situazioni particolari, dovranno essere motivate dal presidente del Collegio.
- 3) Dovrà assicurarsi, a cura di ciascun Presidente di sezione e sotto la vigilanza del Presidente della Commissione, la turnazione tra i vari consulenti tecnici.
- 4) I presidenti di Commissione dovranno istituire un registro con la indicazione dei nominativi dei CTU nominati e dei relativi compensi.
- 5) Al fine di esercitare, da parte dei Presidenti di Commissione, la dovuta vigilanza i presidenti di Collegio comunicheranno, senza ritardo, ai Presidenti della rispettiva Commissione il nominativo del CTU nominato e, una volta liquidato, il relativo compenso.
- 6) Con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) i Presidenti di Commissione trasmetteranno al Consiglio di presidenza l'elenco dei CTU nominati, con l'indicazione della sezione e del compenso, ove già liquidato.
- 7) I medesimi criteri e incombenze, ad eccezione della necessaria scelta tra gli iscritti all'albo dei CTU, dovranno essere, rispettivamente, seguiti e adottate per la nomina dei Commissari *ad acta*.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI